



INFORMATIVA

07 Gennaio 2026

RIEPILOGO NORMATIVO E ORARIO DI LAVORO PDA SP2 (REGIONALE)

ORARIO DI LAVORO

Per il personale mobile l'orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, nel mese, con un limite massimo 44 ore settimanali (*Art 13.2.1 Contratto Aziendale Gruppo FS*).

DIRITTO AL PASTO

Al personale mobile la fruizione del pasto è riconosciuta se la prestazione lavorativa resa è almeno pari a 6 ore (*Stocchi 1*).

Al personale mobile che impegni per almeno due ore le fasce 11.00-15.00 o 18.00-22.00, anche se la prestazione resa è inferiore alle 6 ore, sarà riconosciuta la fruizione del pasto (*Stocchi 1*).

Al personale mobile il cui servizio programmato di A/R è superiore alle 8 ore ed impegni per più di due ore le fasce 11.00-15.00 e 18.00-22.00 sarà riconosciuta la fruizione di due pasti (*Stocchi 2*).

La pausa per la refezione sarà programmata nei turni di servizio qualora in precedenza o a seguito del periodo di lavoro giornaliero non rimangano almeno 30 minuti nelle fasce 11.00-15.00 o 18.00-22.00 (*Stocchi 2*).

Per la fruizione del pasto nella programmazione dei turni dovrà essere inserita una pausa di almeno 30 minuti (*art 27.2.6 CCNL*).

Per le prestazioni notturne con inizio dopo le ore 22 con un impegno lavorativo superiore a 6 ore verrà riconosciuto in sostituzione del servizio di mensa aziendale un ticket per il pasto del valore di 10.50 €.

Esempi:

- inizio lavoro 13.01 - termine lavoro 19.01, spetta l'utilizzo di 1 diritto al pasto (*prestazione uguale a 6 ore*).
- inizio lavoro 12.59 - termine lavoro 15.59, spetta l'utilizzo di 1 diritto al pasto (*più di due ore di lavoro nelle fasce 11.00-15.00/18.00-22.00*).
- inizio lavoro 11.50 termine - lavoro 17.50 - RFR - inizio lavoro 00.50 - termine lavoro alle 6.51, spetta l'utilizzo di 2 diritti al pasto da utilizzare entrambi nel servizio di



andata, spetta il ticket per la prestazione notturna perché superiore a 6 ore (*prestazione con RFR prestazione superiore a 6 ore con inizio dopo le 22.00*).

- inizio lavoro 13.01 - termine lavoro 17.50 - RFR - inizio lavoro 00.50 - termine lavoro alle 6.51, spetta l'utilizzo di 1 buono in riferimento alla prestazione con RFR da utilizzare per la cena del primo giorno spetta il ticket per la prestazione notturna (*prestazione con RFR, prestazione notturna superiore a 6 ore con inizio dopo le ore 22.00*).
- inizio lavoro ore 12.59 - termine lavoro 20.59 – RFR - inizio lavoro ore 4.00 - termine lavoro ore 10.01, spettano 2 diritti al pasto sul servizio di andata e 1 ticket nella prestazione di ritorno (*prestazione con RFR, più di due ore nelle fasce 11.00-15.00/18.00-22.00 e più di 6 ore di lavoro con servizio notturno con inizio dopo le 22.00*).
- inizio lavoro ore 23.25 - termine lavoro ore 02.50 - RFR inizio lavoro ore 9.42 - termine lavoro ore 12.50, spetta 1 ticket in riferimento alla prestazione di andata (*prestazione con RFR*).
- inizio lavoro 22.00 - termine lavoro 4.01, spetta l'utilizzo di un ticket (*prestazione notturna maggiore di 6 ore*).
- inizio lavoro 12.00 - termine lavoro 20.01, spetta l'utilizzo di 2 diritti al pasto (*Prestazione A/R superiore di 8 ore con più di due ore di lavoro in entrambe le fasce 11.00-15.00/18.00-22.00*).

TERMINE DEL SERVIZIO

Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il personale mobile ha facoltà di lasciare il servizio nei limiti stabiliti per ogni sezione specifica. L'azienda si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire che il lavoratore, nei termini sotto indicati possa comunque raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero.

SP2 (REGIONALE): entro due ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e, comunque, non oltre un'ora rispetto alla durata massima programmabile del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando (*Stocchi 2*).

PAUSE

Ove il periodo di lavoro giornaliero superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti (*art 27.1.12 CCNL*).

Le pause devono essere programmate oltre la prima ora di servizio e, se la prestazione supera le otto ore, entro l'inizio dell'ultima ora prima del termine della prestazione.

Si conferma che la pausa deve intendersi fruita ogni qualvolta il personale non è nell'esercizio delle sue funzioni (*Stocchi 2*).



ASSENZA PER RECUPERO PRESTAZIONE RESA SU GIORNATA FESTIVA

Il personale ha titolo, entro 90 giorni successivi alla festività, al recupero di:

- un'intera giornata, nei casi in cui venga resa una prestazione superiore alle 3 ore;
- mezza giornata, qualora la prestazione resa sia inferiore pari o inferiore a 3 ore.

In quest'ultimo caso il personale che voglia avvalersi della facoltà del recupero dovrà richiedere un'intera giornata di libertà dal servizio a cui verrà computata anche mezza giornata di ferie o permesso (*Stocchi 1*).

ASSENZA PER RECUPERO RIPOSO COINCIDENTE CON GIORNATA FESTIVA

Qualora il Riposo settimanale coincida con una giornata festiva, il personale ha diritto alla fruizione, entro 90 giorni dalla data del festivo, di un'altra giornata di riposo, per la quale verranno utilizzate le stesse modalità di computo previste per una giornata di ferie (*Stocchi 1*).

FERIE

Per il personale mobile, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale. Ai fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a mezza giornata delle ferie (*art 29.9 CCNL*).

Per il personale mobile, ferma restando la frazionabilità del riposo settimanale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, quando preceduto da un solo giorno di ferie, si confermano per gli altri casi le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie stesse.

Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate che per le ferie richieste in gestione operativa (*art 14.4 Contratto Aziendale Gruppo FS*).

Da giugno 2019 la finestra temporale entro la quale è possibile la prenotazione tramite tablet delle giornate di ferie viene estesa a 4 mesi (*Accordo 18/3/2019*).

MALATTIA

Il lavoratore malato deve comunicare all'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque, nel caso di giustificato impedimento, entro il primo giorno di assenza specificando l'indirizzo in cui è reperibile, se diverso dalla propria residenza dichiarate all'azienda.

Il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 (*art 31 CCNL*).

Si conferma che la ripresa del servizio dopo l'assenza per malattia/infortunio è di norma prevista alle ore 8.00 del giorno di rientro dalla malattia/infortunio.



La società può comunque richiedere al lavoratore, per esigenze di produzione, la ripresa del servizio tra le 0.01 e le 8.00, ed è facoltà del lavoratore anticipare la ripresa del servizio (*Stocchi 2*).

RIPOSI SETTIMANALI DI QUALITA'

Nel caso dei riposi di qualità (RW) a 60 ore, la contabilizzazione delle giornate di ferie terrà conto delle 60 ore di riposo (*Stocchi 2*).

In merito ai riposi di qualità (RW) non potranno essere programmati nel solo periodo di ferie turnificate estive, confermando la contabilizzazione delle ferie in relazione ai riposi di qualità (RW) a 60 ore (*Accordo 18/3/2019*).

DISPONIBILITA' IN TURNO

Per il personale mobile che richieda di rimanere senza turno assegnato, saranno previsti turni di disponibilità che prevederanno comunque l'attribuzione dei riposi settimanali di qualità (RW) nonché il godimento su base annua delle ore complessive di riposo settimanale, secondo quanto previsto nelle singole "sezioni specifiche".

SP2 (*REGIONALE*): 3420 ore annue (*Stocchi 2*).



Moduli equipaggio	<ul style="list-style-type: none">➤ MEB1 un solo agente PDB;➤ MEB2 più agenti PDB.
Lavoro settimanale	<ul style="list-style-type: none">➤ 38h medie sullo sviluppo del turno, calcolate nel mese;➤ max 44h
Lavoro giornaliero	<ul style="list-style-type: none">➤ 9h MEB1 e MEB2 servizi A/R in fascia oraria 5-24;➤ 8h MEB1 e MEB2 servizi A/R in fascia oraria 0- 5;➤ 9h MEB1 e MEB2 servizi A/R in fascia oraria 5.00-1.00, riconoscimento flessibilità (euro 10);➤ 9h<10h MEB1 e MEB2 servizi A/R in fascia oraria 5.00-24.00, solo dopo contrattazione territoriale e riconoscimento flessibilità (euro 8)➤ 9h<10h MEB1 e MEB2 servizi A/R in fascia oraria 5.00-1.00, solo dopo contrattazione territoriale e riconoscimento flessibilità (euro 16).➤ 16h di lavoro complessive su RFR, max 8.30h a singola giornata se in fascia oraria 5-24, in fascia oraria 0-5 valgono i limiti di cui sopra);
Lavoro notturno	<ul style="list-style-type: none">➤ max 2 servizi notturni tra 2 riposi settimanali, max 11 al mese e 79 all'anno (320 ore anno).
Riposo settimanale	<ul style="list-style-type: none">➤ 3420h annue; min 48h;➤ 14 RW (min 60h, SAB e DOM);➤ 34 riposi annui di minimo 48h comprendenti due giornate solari e i restanti riposi (singolo giorno) non possono essere programmati consecutivamente;➤ La giornata di riposo è programmata sempre al 6° giorno;➤ min 58h in disponibilità.
Riposo giornaliero	<ul style="list-style-type: none">➤ 14h dopo servizi in fascia oraria 5-24;➤ 18h dopo servizi in fascia oraria 0-5 (anche dal ritorno RFR).
Riposo fuori residenza (RFR)	<ul style="list-style-type: none">➤ Max 2 RFR a sestina e 4 al mese;➤ 7h minime (anche in caso di ritardo treno).
Pausa	<ul style="list-style-type: none">➤ Min 15min per servizi della durata di almeno 6h;➤ Se il servizio dura più di 8h, la pausa deve essere posta entro l'inizio dell'ultima ora;➤ Se a causa di ritardi la pausa dovesse essere erosa, questa dovrà essere ricollocata all'interno del turno.
Refezioni	<ul style="list-style-type: none">➤ È possibile usufruire del pasto aziendale per tutti i servizi che intacchino per almeno 2h le fasce orarie 11-15 e 18-22;➤ Se il servizio comincia prima delle 11.30 o 18.30 o finisce dopo le 14.30 o 21.30, dovrà essere prevista una pausa per refezione all'interno del turno.
Termine servizio	<ul style="list-style-type: none">➤ Per inconvenienti di esercizio si potrà variare il termine del servizio.➤ La fine del turno dovrà avvenire entro 2h dalla prestazione programmata e comunque non più di un'ora oltre il massimo programmabile per il servizio svolto.



Disponibilità	<ul style="list-style-type: none">➤ Max 6gg al mese; possono essere disposti nell'intero periodo tra 2 riposi settimanali o, in alternativa 2gg precedenti il riposo settimanale o 1 giorno qualunque della sestina a patto che non si tratti né del sabato né della domenica.
Visibilità turni	<ul style="list-style-type: none">➤ Visibilità dei servizi nel dettaglio per 2 mesi, mentre per i soli riposi la visibilità sarà annuale. In sede di cambio turni, in dicembre e in giugno, la visibilità può ridursi sotto i 30gg.
Ripetitività turni	<ul style="list-style-type: none">➤ Per turni con numero di giornate compreso tra 10 e 20, un servizio potrà essere ripetuto 2 volte tra 2 Riposi settimanali, massimo 6 volte al mese;➤ per turni con più di 20 giornate massimo 2 ripetizioni tra due riposi, massimo 4 al mese.
Vivibilità	<ul style="list-style-type: none">➤ Max 3 servizi tra 2 riposi settimanali con inizio prestazione prima delle 6.00, max 2 consecutivi;➤ Nel determinare i 3 servizi di cui sopra concorrono anche i ritorni dei RFR.



Riepilogo Accordi IVU dal 2011 al 2014

Nei turni individuali, oltre ai vincoli definiti dalla normativa contrattuale, devono essere rispettati i vincoli che sono scaturiti dagli Accordi IVU, quindi oltre a controllare il proprio turno individuale (orario giornaliero, riposo giornaliero e settimanale, riposo minimo fuori residenza, etc.) è necessario controllare altri elementi.

RISERVE PRESENZIATE: si possono effettuare fino ad un massimo di 6 giornate di riserva presenziata nel mese solare (*Accordo IVU 20/5/ 2011*).

DISPONIBILITA' PROGRAMMATA IN TURNO: in un mese solare possono essere inserite fino ad un massimo di 6 giornate di disponibilità, preferibilmente da Riposo a Riposo. In alternativa le giornate di disponibilità dovranno essere due in precedenza al Riposo settimanale (*Accordo IVU 20/5/2011*).

E' possibile programmare una singola giornata di disponibilità, per una sola volta al mese, purchè non sia collocata nelle giornate di sabato o di domenica (*Accordo IVU 19/12/2012*).

La durata del Riposo settimanale preceduto da un giorno di disponibilità non potrà essere inferiore a 58h (*Accordo IVU 20/5/2011*).

SERVIZI CON INIZIO LAVORO PRIMA DELLE 6: tra due Riposi settimanali si possono effettuare max 3 servizi con inizio lavoro prima delle sei, di cui solo due consecutivi. Nel solo caso di tre servizi, con inizio lavoro prima delle sei, verrà conteggiato anche il servizio di ritorno di un RFR che abbia inizio servizio prima delle sei (*Accordo IVU 16/6/2014*).

RIPETITIVITA' SERVIZI: negli impianti con oltre 20 turni individuali gli stessi servizi potranno essere ripetuti per massimo quattro volte nel mese solare, e massimo due volte tra due Riposi settimanali. Negli impianti con turni individuali tra i 10 e i 20 i servizi possono essere ripetuti fino ad un massimo di sei volte nel mese solare (*Accordo IVU 16/6/2014*).

INTERVALLO TECNICO: in caso di mancata utilizzazione nel giorno di disponibilità precedente al Riposo settimanale, tale giorno può essere indicato come Intervallo tecnico solo se il personale verrà adeguatamente informato con preavviso di almeno 48h (*Accordo IVU 20/5/2011*).

FORMAZIONE: in casi eccezionali in gestione operativa può essere sostituita la giornata programmata di scuola professionale, se non effettuata, con un servizio compatibile nella fascia oraria 08-18, per una sola volta al mese (*Accordo IVU 16/6/2014*).